



Barbara
Franceschini
NOTAIO

N. 10342 di Repertorio

N. 6991 di Raccolta

VERBALE DI DEPOSITO DI DOCUMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno 31 (trentuno) luglio 2024 (duemilaventiquattro).

In Roma, nel mio studio in Via Faleria n. 20.

Avanti a me Dottoressa **BARBARA FRANCESCHINI**, Notaio residente in Roma, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente

- CARLO DE MASI, nato a Alberona (FG) il 21 marzo 1952, domiciliato per la carica presso la sede della Associazione di seguito indicata, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente Nazionale e Legale Rappresentante della "**ADICONSUM Associazione Difesa Consumatori APS**", Associazione di Promozione sociale, con sede legale in Roma, Via Giovanni Maria Lancisi n. 25, avente quale numero di codice fiscale: 96107650580, già iscritta con il n. 654/2009 nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Roma ai sensi del D.P.R. n.361/2000, ed iscritta altresì nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore per trasmigrazione in data 7 novembre 2022, rep. n. 114965.

Persona della cui identità personale io Notaio sono certa.

Il Comparente mi richiede di depositare nei miei atti il testo dello statuto dell'Associazione, approvato dal Congresso Nazionale con delibera assunta in data 11 luglio 2024.

A ciò aderendo, io Notaio assumo in deposito il documento di cui sopra, che viene quindi allegato al presente verbale sotto la lettera "**A**" previa sottoscrizione del Comparente e di me Notaio, ai fini del rilascio delle copie conformi e di ogni adempimento di legge.

L'intervenuto dispensa espressamente me Notaio dal dare lettura dell'allegato.

Il presente verbale è esente da bollo ai sensi dell'art. 82, C. 5, D.Lgs. 117/2017.

Richiesta, ho ricevuto il presente atto, che ho letto al Comparente, che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio, ad ore diciassette e minuti venti.

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia su un foglio occupato per una intera pagina e righe nove.

Firmato: Carlo De Masi;

Barbara Franceschini (L.S.)

**Agenzia delle Entrate
di Roma 4
reg.to il 31 luglio 2024
al n. 27085
Serie 1T**

STATUTO NAZIONALE ADICONSUM

Art. 1 Costituzione, Denominazione e Durata

- a) ADICONSUM Associazione DIFESA CONSUMATORI APS - promossa dalla CISL e già costituita nel 1987 come Adiconsum Associazione difesa consumatori ed ambiente -, con sede in Roma, è una Associazione riconosciuta ai sensi del Codice Civile, è una Associazione di promozione sociale ai sensi della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo Settore (di seguito CTS), così con modificato dal D.lgs. 3 agosto 2018 n. 105, del Codice del Consumo e successive modifiche di legge, di seguito denominata "Associazione".
- b) La denominazione ADICONSUM ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI, il sito acronimo ADICONSUM e il segno distintivo sono tutelati ai sensi di Legge. La tutela dei segni distintivi, l'utilizzo e la gestione degli stessi anche da parte delle proprie articolazioni regionali/territoriali è disciplinata dal Regolamento di attuazione dello Statuto.
- c) L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del Comune di Roma non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Nazionale. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 Finalità Sociali

- 2.1 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come oggetto la promozione e la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, anche come risparmiatori e con particolari situazioni di disagio economico.
- 2.2 L'Associazione s'ispira ai principi della sussidiarietà, della partecipazione democratica, della solidarietà e promozione sociale, dell'autonomia e responsabilità e opera in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi dell'Unione Europea, nel trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e nella normativa comunitaria derivata.

2.3 L'Associazione si propone di implementare ogni possibile difesa e la tutela dei diritti e degli interessi dei

consumatori-utenti quali, a titolo esemplificativo e non causativo:

- il diritto a salute pubblica e privata, il diritto alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti e dei servizi, il diritto ad un'informazione adeguata e ad una pubblicità corretta;
- Il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi anche finanziari e bancari;
- il diritto all'erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza;
- il diritto all'informazione ed alla formazione, all'educazione al consumo responsabile, critico e solidale, eco-compatibile e per un uso razionale dell'energia;
- il diritto alla tutela del risparmio;
- il diritto all'educazione all'uso del denaro per prevenire il fenomeno del sovra-indebitamento e dell'usura.

2.4 L'Associazione si propone inoltre i seguenti obiettivi:

- a) promuovere una cultura associativa fra consumatori e utenti, col fine di aggregarli come interlocutori organizzati delle istituzioni, delle altre forze sociali, dei produttori ed erogatori di beni e servizi;
- b) promuovere una cultura conciliativa per la risoluzione delle controversie;
- c) promuovere la bilateralità e la pariteticità con soggetti pubblici e privati, in una logica di tutela del consumatore attraverso la sussidiarietà, la concertazione, la solidarietà e la mutualità;
- d) promuovere il valore sociale dei servizi pubblici e privati, stimolare un'equilibrata diffusione, verificarne il livello qualitativo.



Art. 3 Attività Sociali

3.1 Nel perseguire i propri scopi associativi, l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, l'attività di interesse generale di cui all'art.5, comma 1, lettera w) del Codice del Terzo Settore: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in favore dei propri soci o di terzi, avvalendosi in modo prevalente, anche indirettamente, dell'attività di volontariato dei propri associati. *(promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.)*

L'Associazione può anche svolgere attività di:

- a) sviluppo della partecipazione democratica degli associati, attraverso momenti di studio, informazione, confronto, dibattito, sia all'interno sia all'esterno dell'associazione; individuazione di forme di coinvolgimento degli associati nell'elaborazione e nell'attuazione dei progetti e delle iniziative volte alla tutela collettiva dei consumatori e utenti,
- b) promozione dell'informazione, della formazione e dell'educazione al consumo dei beni e dei servizi anche attraverso la pubblicazione di riviste, agenzie d'informazione, guide informative e altresì attraverso ricerche, studi, test, sondaggi, osservatori, manifestazioni, convegni e corsi di formazione, in proprio o per conto o in collaborazione con soggetti pubblici e privati;
- c) tutela degli interessi economici e giuridici individuali, diffusi e collettivi dei consumatori e utenti ricorrendo agli strumenti dell'azione collettiva, della costituzione di parte civile nel processo penale e della costituzione

- nel processo civile e amministrativo, della trattativa, nonché alle azioni e ai ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale, al fine di ottenere un uso corretto dei mezzi pubblicitari, di eliminare forme di pubblicità ingannevole, di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei beni di consumo e la tutela della salute e dell'ambiente, di evitare l'inserimento e di accertare l'inefficacia delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, di eliminare ogni pratica contrattuale, commerciale ed economica scorretta ed abusiva, di far cessare gli abusi, le speculazioni e le frodi, di ottenere forme riparatorie idonee a correggere ed eliminare gli effetti dannosi derivanti dagli atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- d) rappresentanza degli interessi dei consumatori-utenti nei rispettivi organismi ai livelli territoriali, regionali, nazionali, europei e internazionali;
- e) rivendicazione di una politica del consumo che divenga parte integrante della politica economica nazionale ed europea; un'adeguata legislazione in materia di assistenza e tutela dei consumatori che preveda anche la presenza di strutture consultive e decisionali legittimate ad esprimere gli interessi nei confronti delle istituzioni;
- f) definizione di rapporti di collaborazione con altre associazioni, organizzazioni e comitati di consumatori operanti sul territorio nazionale e con le altre organizzazioni europee e internazionali di consumatori per sviluppare un adeguato movimento dei consumatori;
- g) contrattazione con enti, associazioni, imprese, istituzioni pubbliche e private, norme e principi che assicurino adeguate informazioni, trasparenza e controllo ai consumatori-utenti e/o miglioramento della qualità del prodotto e dei servizi;
- h) promozione di azioni contro ogni forma di inquinamento e per il controllo della qualità dei prodotti e dei beni di consumo, a tutela della salute e della sicurezza;


4



- i) promozione di iniziative di informazione e di educazione per il consumo eco-compatibile, per l'uso razionale dell'energia e lo sviluppo delle energie alternative, nella salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema;
 - j) promozione di osservatori per rilevare la qualità, i prezzi e le tariffe dei beni di consumo e dei servizi; promozione di gruppi d'acquisto collettivi; stipula di accordi e convenzioni che consentano concreti risparmi o altre convenzioni per gli associati; promozione di azioni giudiziarie per reati che ledono gli interessi dei risparmiatori e dei consumatori, il buon andamento del mercato mobiliare e finanziario; vigilanza sulla corretta gestione del mercato mobiliare per contrastare l'alterazione e la manipolazione da parte di soggetti privilegiati; promozione di iniziative d'informazione per la tutela degli utenti dei servizi finanziari, bancari o assicurativi; promozione di azioni a tutela del cittadino in ipotesi di reati commessi in ambiente informatico e telematico ed in ipotesi di cyberbullismo; promozione della mobilitazione dei consumatori-utenti e ogni altra azione utile ad affermare i loro interessi;
 - k) prevenzione, con ogni mezzo consentito dalle leggi, del fenomeno dell'usura e del sovraindebitamento ad ogni livello e sotto qualsiasi forma si presenti, anche attraverso forme di tutela, prevenzione, assistenza ed informazione, attivando o partecipando ad iniziative di solidarietà in favore degli usurati e dei sovra-indebitati.
- Per deliberare la concessione di garanzie a valere sui Fondi statali di cui all'art. 15 della legge 07 marzo 1996 n. 108, così come previsto dall'art. 3, comma 2, lett. B del D.P.R. n. 315 dell'11 giugno 1995, è istituito in seno all'Associazione un Comitato, la cui azione è disciplinata da apposito Regolamento, il quale ha la funzione di esaminare i casi meritevoli di intervento, accogliendo le relative domande sulla base dei seguenti criteri:
- effettivo stato di bisogno;
 - serietà della ragione dell'indebitamento connessa allo stato di bisogno;
 - capacità di rimborso in base al reddito o alla situazione patrimoniale;

- fondate prospettive di sottrarre l'indebitamento all'usura;

- l) formulazione, organizzazione, realizzazione e promozione di iniziative, attività, progetti e programmi, in proprio o con la collaborazione di altri Enti, Associazioni, Fondazioni e Organizzazioni, dell'Unione Europea, degli Stati, degli Enti Locali, delle Università, degli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, e di altri organismi, pubblici e privati, italiani, comunitari ed esteri;
- m) stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;
- n) servizi strumentali alle associate e ad altri enti del Terzo Settore, inclusi il sostegno, la promozione e il coordinamento di attività di interesse generale da questi ultime svolte;

3.2 L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione.

3.3 L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo.

3.4 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti fissati dal comma 4 art.17 CTS e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Nazionale: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di

lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

(L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. 4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.)

3.5 L'Associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente od autonomo, ricorrendo anche a propri associati, nei limiti previsti dall'articolo 36 del Codice del Terzo Settore. *(Art. 36 Risorse 1. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati) (Art.17 - comma 5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. (Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento.))* I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, nell'Associazione, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Associazione da

conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 12.3 punto d) dello Statuto.

3.6 L'Associazione può promuovere la costituzione di specifiche organizzazioni, quali enti commerciali o non commerciali, fondazioni con finalità culturali, sociali e benefiche e quant'altro risulti funzionale alla realizzazione più efficace e più capillare della tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori, risparmiatori ed utenti.

3.7 L'Associazione può promuovere e realizzare direttamente o in collaborazione con strutture pubbliche e/o private italiane, europee ed internazionali, fondi per la tutela individuale e collettiva dei consumatori per l'attuazione dei propri scopi sociali.

Art.4 Patti associativi e partnership

4.1 L'Associazione esercita le proprie attività secondo gli indirizzi deliberati dagli organi statutari, per le finalità indicate nel presente Statuto, nell'ambito delle normative territoriali, europee, nazionale, regionali e territoriali.

4.2 L'Associazione può promuovere e/o aderire a Reti Associative Nazionali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 41 del Codice del Terzo Settore.

4.3 L'Associazione può sottoscrivere accordi, convenzioni, protocolli d'intesa, avvisi comuni con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali e stipulare patti associativi, alleanze funzionali e partnership con altri enti, organismi, associazioni, soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti, attività ed iniziative comuni con esclusione di soggetti che esercitano attività in contrasto con gli scopi e le finalità dell'Associazione (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: Società di gioco e scommesse, di produzione commercializzazione di armi, ecc.).





Art.5 Articolazioni

- 5.1 L'Associazione si articola nei livelli: regionale/interregionale e territoriale, secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione dello Statuto e può organizzarsi anche a livello europeo ed internazionale. I livelli associativi regionale/interregionale e territoriale sono istituiti dal Consiglio Nazionale secondo i criteri e le procedure stabilite nel Regolamento di attuazione dello Statuto. Le decisioni riguardo il conferimento della qualifica dei livelli associativi, così come le decisioni relative alla revoca di detto riconoscimento, sono di competenza della Presidenza Nazionale nel rispetto del Regolamento di attuazione dello Statuto.
- 5.2 Le Associazioni Adiconsum territoriali, regionali/interregionali, europee e internazionali, istituite come tali ai sensi del precedente comma 5.1, e le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto di essere articolazioni dell'Associazione chiedere di essere sollevate dalla stessa. Eventuali controlli di natura amministrativa o eventuali interventi di natura finanziaria, disposti dall'Associazione nei limiti di quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto, verso le Associazioni Adiconsum regionali/interregionali e territoriali, Europee o internazionali, costituiscono normale attività di verifica e assistenza propria dell'Associazione, senza assunzione di corresponsabilità.
- 5.3 Le Associazioni Adiconsum sopra citate, pur essendo riconosciute dall'Associazione, a cui devono aderire, sono dotate di autonomi Statuti e Regolamenti conformi allo Statuto Nazionale. I Presidenti regionali/interregionali e territoriali sono i rappresentanti legali e processuali per ogni controversia avente per oggetto problematiche o fattispecie riguardanti i propri ambiti di competenza politico-amministrativa.
- 5.4 Le Associazioni Adiconsum regionali/interregionali e territoriali, per il territorio di competenza sono titolari delle decisioni di politica consumerista nell'ambito degli indirizzi fissati dall'Associazione, a cui aderiscono.

Le Associazioni Adiconsum territoriali regionali/interregionali possono disporre di sedi periferiche (zonali o comunali) quando ciò sia richiesto da esigenze di funzionalità.

- 5.5 Su proposta della Presidenza Nazionale al Consiglio Nazionale, sentiti i territori interessati, si possono attivare processi di accorpamento sia regionali che territoriali, con le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale.
- 5.6 Sono organi delle Associazioni Adiconsum territoriali: il Congresso territoriale, il Consiglio territoriale, la Presidenza territoriale e l'Organo di controllo. Al Congresso Territoriale partecipano i soci Adiconsum che eleggono i propri organi ed i delegati al Congresso regionale/interregionale.
- 5.7 Sono Organi della Associazione Adiconsum regionale/interregionale; il Congresso regionale/interregionale, il Consiglio regionale/interregionale, la Presidenza regionale/interregionale e l'Organo di controllo. Al Congresso Regionale/Interregionale partecipano i delegati eletti nei Congressi territoriali e/o, in caso di Adiconsum regionalizzata i delegati eletti nelle in eventuali assemblee dei soci convocate, nell'ambito del territorio regionale, per questo esclusivo scopo, secondo modalità e termini stabiliti nel Regolamento di attuazione dello Statuto.
- 5.8 Nel caso di gravi violazioni dello Statuto Nazionale, da parte delle Associazioni Adiconsum regionali/interregionali e territoriali, anche su scelte fondamentali di politica economica, amministrativa ed associativa e/o di violazione delle norme sui contributi associativi e non, il Consiglio Nazionale a maggioranza dei 2/3 dei votanti, può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione della Presidenza Nazionale, disporre lo scioglimento degli organi e la nomina di un commissario secondo quanto previsto nel Regolamento di attuazione dello Statuto. Il provvedimento è immediatamente esecutivo; l'eventuale ricorso va trasmesso entro tre giorni dall'adozione al Collegio Nazionale dei Probiviri, il quale deve pronunciarsi, entro il termine perentorio di 15 giorni.

- 5.9 Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui al comma precedente può essere nominato un commissario ad acta per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.
- 5.10 Allorché una Associazione Adiconsum regionale /interregionale o territoriale risulti carente di uno o più organi e il proprio Consiglio ritenga di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla sostituzione secondo le proprie procedure statutarie, lo stesso può chiedere alla Presidenza Nazionale che venga inviato un reggente. La reggenza cessa ordinariamente al Congresso ma può cessare anche precedentemente allorché l'organismo sia nelle condizioni di eleggere gli organi secondo le procedure statutarie e comunque d'intesa con il Reggente. È possibile anche la nomina di sub-reggenti e sub-commissari a supporto di reggenti e commissari.

Art. 6 Associati

- 6.1 I soci dell'Associazione sono di due categorie: Soci Ordinari persone fisiche, Soci aderenti collettivi.
- 6.2 La qualità di Socio Ordinario persona fisica è attribuita a tutti coloro senza distinzione di età, di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che ne facciano formale richiesta scritta (anche in forma elettronica), aderendo all'Associazione direttamente o attraverso l'iscrizione alle Associazioni Adiconsum aderenti, territoriali o regionali/interregionali, condividendone i principi e le finalità e impegnandosi a versare la quota associativa. Accettandone le finalità e gli scopi, il socio si impegna a partecipare alle attività sociali e a osservare lo Statuto, il Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale e le delibere degli Organi Sociali.
- 6.3 Possono aderire all'Associazione, quali Soci aderenti collettivi nei termini previsti e con le modalità previste dalla legge e dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale, tutte le associazioni dotate, o meno, di personalità

giuridica, che abbiano finalità non contrastanti con quelle dell'Associazione, che abbiano sede legale in Italia e in Europa e non abbiano scopo di lucro che condividano i principi e le finalità e si impegnano a rispettare il presente Statuto e a versare la quota associativa.

6.4 La deliberazione di ammissione dei Soci Ordinari è effettuata dalla Presidenza Nazionale o dalla Presidenza regionale/interregionale di competenza ed è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'adesione alle Associazioni regionale/interregionale e territoriale comporta l'iscrizione automatica degli associati all'Associazione Nazionale. In caso di rigetto della domanda di ammissione, la Presidenza regionale/interregionale deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio Nazionale che delibera sulle domande non accolte in occasione della successiva seduta.

6.5 La deliberazione di ammissione dei Soci aderenti (collettivi), previa formale domanda scritta (anche in forma elettronica) è effettuata dalla Presidenza Nazionale ed è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda di ammissione, la Presidenza Nazionale deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Congresso Nazionale che delibera sulle domande non accolte in occasione della successiva seduta.

6.6 L'adesione all'Associazione si realizza tramite il versamento di una quota associativa da corrispondere secondo le modalità definite dai competenti organi associativi. Ogni associato, in regola con il pagamento della prevista quota associativa, ha diritto nel rispetto delle modalità previste di:



- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e fruire dei servizi da essa erogati;
- b) elettorato attivo e passivo; il diritto di voto si esercita presso la struttura dell'Associazione di livello territoriale a cui si risulta regolarmente iscritti;
- c) prendere visione, al proprio livello associativo, e con le modalità predefinite, di tutti gli atti deliberativi e della documentazione relativa alla gestione dell'associazione, con facoltà di ottenerne copia.

6.7 I soci sono obbligati a:

- a) Osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- b) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- c) versare la quota associativa da considerare secondo le modalità e gli importi stabiliti dai competenti organi associativi;
- d) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi associativi.

6.8 I Soci aderenti Collettivi partecipano alle attività associative dell'Associazione attraverso il proprio legale rappresentante o persona delegata.

6.9 La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso;
- c) per decadenza causa mancato versamento della quota associativa entro sei mesi dalla scadenza
- d) per esclusione, con la procedura prevista dall'articolo 14:

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;



- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'associato non ha diritto alla restituzione della quota sociale versata.

6.10 L'iscrizione è obbligatoria per tutti i soci dell'Associazione e va effettuata nelle sedi territoriali di appartenenza attraverso l'apposita procedura nazionale, con la quale sarà dato riscontro dell'avvenuta iscrizione tramite comunicazione cellulare o, se richiesta dal socio all'atto dell'iscrizione, con una comunicazione diretta a cura della sede Adiconsum dove è avvenuta l'iscrizione. Il costo della tessera Adiconsum è fissato per tutto il territorio nazionale annualmente dal Consiglio Nazionale su proposta della Presidenza Nazionale. L'iscrizione così realizzata costituisce l'unico documento che attesta l'adesione del consumatore a tutti i livelli dell'Associazione.

Art. 7 Organi Statutari

7.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) il Presidente Nazionale;
- d) la Presidenza Nazionale;
- e) l'Organo di Controllo
- f) il Collegio Nazionale dei Probiviri;

7.2 Non può essere nominato componente degli Organi, e, nel caso, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.



Art.8 Libri sociali obbligatori

8.1. Oltre alle scritture contabili e di bilancio, prescritte negli articoli 13, 14 del D. Lgs. 117/2017, al registro dei volontari, prescritto nell'art. 17 comma 1, del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Congresso e del Consiglio, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza Nazionale, dell'organo di controllo, e di tutti gli altri organi sociali.

8.2 I libri di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono tenuti a cura della Presidenza Nazionale. I libri di cui alla lettera c) del superiore comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 9 Congresso Nazionale

9.1 Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

9.2 Esso si riunisce in sessione ordinaria ogni quattro anni, salvo convocazione straordinaria che può essere richiesta:

- dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei due terzi dei propri componenti;
- da almeno un terzo degli associati i quali firmano la richiesta a mezzo delle Associazioni Adiconsum territoriali le quali, unitamente alle Associazioni Adiconsum regionali/interregionali, sono responsabili dell'autenticità delle firme.

9.3 Le richieste di convocazione straordinaria devono essere motivate per iscritto.

9.4 Il Consiglio Nazionale è costituito dai delegati eletti nei Congressi regionali/interregionali con le modalità previste nel Regolamento di attuazione dello Statuto.



9.5 Il Consiglio Nazionale può prevedere che le riunioni del Congresso Nazionale possano svolgersi, in un arco di tempo determinato, tramite assemblee separate, per ciascun ambito regionale e/o territoriale. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

9.6 Le riunioni sono convocate dal Presidente Nazionale, previa delibera del Consiglio Nazionale, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec, ecc).

9.7 L'avviso di convocazione può prevedere l'intervento al Congresso Nazionale mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

9.8 Il Congresso Nazionale, in sessione ordinaria e straordinaria, salvo quanto previsto dai successivi articoli 17 e 18, è regolarmente costituito, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei suoi componenti presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente. E, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei suoi componenti presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente.

9.9 Il Congresso determina l'indirizzo generale dell'Associazione.

9.10 Elegge e revoca, a scrutinio segreto:

- 1) i componenti del Consiglio Nazionale, dopo averne determinato il numero;
- 2) i componenti dell'Organo di Controllo;
- 3) i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri.

9.11 Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.



- 9.12 Delibera sulle modificazioni dello Statuto, come da art. 18 dello stesso.
- 9.13 Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, come da art. 17 dello Statuto.
- 9.14 Delibera su quant'altro demandato dalla Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Nazionale.
- 9.15 Per l'ordine dei lavori valgono le norme del Regolamento congressuale proposte dal Consiglio Nazionale ed approvato dal Congresso Nazionale all'inizio dei lavori.
- 9.16 Le decisioni del Congresso Nazionale sono prese a maggioranza semplice (il 50% più 1 uno dei votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede la maggioranza qualificata.

Art.10 Consiglio Nazionale

- 10.1 Il Consiglio Nazionale, composto da un minimo di 60 e un massimo di 70 membri, è l'organo deliberante dell'Associazione tra un Congresso e l'altro; è formato da componenti eletti democraticamente dal Congresso e dura in carica quattro (4) anni.
- 10.2 Si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente Nazionale ed ha il compito di definire gli indirizzi dell'attività associativa.
- 10.3 Elegge al suo interno e revoca al suo interno il Presidente Nazionale e, su proposta di quest'ultimo, un eventuale vicepresidente e gli altri componenti della Presidenza. Su proposta della Presidenza Nazionale, formula il programma annuale dell'Associazione.
- 10.4 Il Consiglio Nazionale, su proposta della Presidenza Nazionale:
- 1) delibera il Regolamento attuativo dello Statuto dell'Associazione e l'eventuale regolamento assembleare;
 - 2) approva l'entità e le modalità delle quote associative proposte dalla Presidenza Nazionale;
 - 3) approva i bilanci annuali preventivi e consuntivi e le relative relazioni;



17

- 4) delibera la gestione commissariale delle articolazioni regionali e territoriali nel caso di gravi violazioni dello Statuto, e nei casi di accertata violazione e/o carenza delle politiche associative del consumerismo, organizzative ed amministrative;
- 5) convoca il Congresso Nazionale;
- 6) delibera su proposta della Presidenza il deferimento dei soci al Collegio Nazionale dei Probiviri secondo quanto previsto dall'articolo 14;
- 7) delibera sull'istanza di ammissione all'associazione, su richiesta dell'interessato, in caso di rigetto da parte della Presidenza Nazionale, Regionale/Interregionale.
- 8) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, o dallo Statuto alla sua competenza.

10.5 La seduta del Consiglio Nazionale è valida quando si ha la presenza del 50% più uno dei componenti dello stesso.

10.6 Le decisioni del Consiglio Nazionale vengono assunte a maggioranza semplice, ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

10.7 L'intero Consiglio Nazionale decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza contemporanea di più della metà dei propri componenti.

10.8 I componenti degli organi direttivi delle Associazioni Adiconsum regionali/interregionali o territoriali, socie aderenti dell'Associazione, qualora ricoprano anche la carica di Consiglieri Nazionali, decadono da questo ultimo ufficio dal momento della cessazione della carica ricoperta nella Associazione Adiconsum socia. Gli stessi sono sostituiti, quali Consiglieri Nazionali, dai primi dei non eletti secondo il numero di preferenze o, in mancanza, dalla medesima persona eletta a ricoprire l'incarico da cui sono cessati. Tale sostituzione dovrà essere ratificata nella prima riunione del Consiglio Nazionale.





Art.11 Presidente Nazionale

- 11.1 Il Presidente Nazionale dura in carica 4 anni e ha la rappresentanza legale e politica dell'Associazione e risponde unicamente delle decisioni e delle obbligazioni assunte dall'Associazione.
- 11.2 Oltre ai compiti e alle funzioni previsti nel Regolamento di attuazione dello Statuto, il Presidente Nazionale rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi, delle pubbliche autorità e degli organi giurisdizionali; assume tutte le decisioni e gli atti necessari al normale funzionamento dell'Associazione, attua le decisioni dei superiori organi deliberanti.
- 11.3 Il Presidente convoca il Consiglio Nazionale e la Presidenza Nazionale.
- 11.4 In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza della Presidenza Nazionale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 11.5 Il Presidente Nazionale può delegare il Vice Presidente per talune determinate facoltà.
- 11.6 In assenza del Presidente o per motivato impedimento, i poteri a lui conferiti sono esercitati dal Vice Presidente, quando eletto, o da un componente la Presidenza Nazionale designato dal Presidente.

Art. 12 Presidenza Nazionale

- 12.1 La Presidenza Nazionale, composta dal Presidente Nazionale, dal Vicepresidente, se nominato, e dai Segretari Nazionali di Presidenza, eletti rispettivamente ai sensi del precedente art. 9, è l'organo esecutivo delle deliberazioni assunte dal Congresso e dal Consiglio Nazionale e dura in carica quattro (4) anni.
- 12.2 La Presidenza Nazionale risponde collegialmente del proprio operato e della gestione del patrimonio finanziario di fronte ai superiori organismi statutari.
- 12.3 La Presidenza Nazionale:
- a) fissa l'ordine del giorno del Consiglio Nazionale su indicazione del Presidente,

- b) predisporre i regolamenti interni e le loro eventuali modifiche;
- c) predisporre i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione del consiglio Nazionale e delibera le variazioni di bilancio e la destinazione di nuove entrate;
- d) sottopone all'approvazione del Consiglio Nazionale il bilancio preventivo entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato, documentando il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in una ammotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio, come previsto dall'art 3.2 dello Statuto e dando, altresì, conto del rispetto del parametro relativo alla differenza retributiva tra lavoratori dipendenti. Detto rispetto del parametro relativo alla differenza retributiva tra lavoratori dipendenti può essere contenuto nel bilancio sociale, qualora venga redatto;
- e) propone l'entità e modalità delle quote associative e contribuzioni dovute dalle Associazioni Adiconsum regionali /interregionale o territoriali dell'Associazione, nonché le quote associative dei Soci Ordinari e dei Soci Aderenti Collettivi, da approvare nel Consiglio Nazionale;
- f) nomina le reggenze su richiesta dei rispettivi Consigli regionali/interregionali o territoriali;
- g) nomina i dirigenti ed i responsabili dell'Associazione;
- h) in caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

12.4 In caso di decadenza o dimissioni del Presidente Nazionale decade l'intera Presidenza Nazionale.

12.5 Il Presidente e la Presidenza Nazionale decadono dalle loro funzioni anticipatamente rispetto alla scadenza del mandato, a seguito di motivata sfiducia espressa dal Consiglio Nazionale dell'Associazione. La proposta di deliberare la sfiducia degli organi esecutivi eletti dal Consiglio Nazionale deve essere presentata da almeno 1/3

dei componenti del Consiglio Nazionale. La delibera sulla proposta va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Nazionale, da effettuarsi entro 60 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio Nazionale.

Art.13 Organo di controllo

13.1 Anche qualora non ricorrano le fattispecie previste dall'articolo 30 del d.lgs 117 /2017, l'Associazione si dota di un Organo di controllo composto da tre membri, di cui uno indicato come Presidente, più due supplenti, eletti dal Congresso Nazionale. Le decisioni dell'Organo di controllo, in caso di disaccordo fra i componenti, sono prese a maggioranza. Qualora si verifichi una situazione di parità prevale la posizione sostenuta o appoggiata dal Presidente.

13.2 Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

13.3 L'Organo di controllo controlla la gestione amministrativa e il patrimonio dell'Associazione, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce al Consiglio Nazionale con relazione scritta.

13.4 Può esercitare, inoltre, la revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei seguenti limiti, indicati dalla legge:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.



13.5 L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed atteso che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

13.6 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.14 Collegio Nazionale dei Probiviri

14.1 Il Collegio Nazionale dei Probiviri è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è organo unico per tutti i livelli dell'Associazione.

14.2 L'attività del Collegio Nazionale dei Probiviri è improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il Regolamento attuativo dello Statuto stabilisce le incompatibilità. Esso ha il compito di decidere, previa adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento, sulle vertenze elettorali, oltreché di dirimere le controversie, i conflitti tra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti e con le procedure stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione.

14.3 Il Collegio Nazionale dei Probiviri è competente a pronunciare, entro il termine perentorio di 15 giorni, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali.

14.4 Il Collegio Nazionale dei Probiviri è inoltre competente a decidere sulle sanzioni disciplinari che riguardano i soci e i componenti degli Organi Nazionali.

14.5 I ricorsi al Collegio Nazionale dei Probiviri devono pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dall'evento in contestazione.



14.6 Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi più un supplente eletti dal Congresso Nazionale con procedura definita nel Regolamento d'attuazione dello Statuto.

14.7 Il Congresso Nazionale elegge il Presidente del Collegio scegliendolo tra i componenti e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

14.8 I Probiviri non possono far parte di organi dell'Associazione e di quelli delle Associazioni Adiconsum territoriali o regionali/interregionali dell'associazione, né ricevere incarichi professionali a qualsiasi livello.

14.9 Il Collegio Nazionale dei Probiviri emette, con le procedure e nei termini definiti dal Regolamento di Attuazione dello Statuto;

- ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
- lodi decisori del merito dalle controversie.

I lodi del Collegio devono essere motivati.

14.10 Il Presidente del Collegio ha l'obbligo di notificarli alle parti e hanno immediato valore esecutivo per le Associazioni Adiconsum regionali/interregionali e territoriali, e i soci cui essi si riferiscono.

14.11 In caso di revoca, dimissioni o morte di uno dei componenti il Collegio, il suo posto sarà preso dal componente supplente. In caso di mancanza, per qualsiasi motivo, del Presidente, questi sarà nominato dalla Presidenza Nazionale fra i componenti in carica.

14.12 Qualora dovessero venir meno, per qualsiasi motivo, due o più componenti del Collegio, la Presidenza Nazionale provvederà a sostituirli nominando direttamente i componenti mancanti. Il Collegio così composto resterà in carica fino alla convocazione del primo Consiglio Nazionale.




Art. 15 Patrimonio

15.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi degli associati, lasciti, donazioni, beni mobili ed immobili di cui l'Associazione è proprietaria o titolare a qualsiasi titolo, e di tutti gli altri beni su cui vanta diritto.

15.1 Per il raggiungimento degli scopi associativi e per quanto altro è ritenuto utile per il migliore conseguimento degli stessi, l'Associazione s'avvale:

- a) dei contributi degli Enti locali, della Regione, dello Stato, delle organizzazioni europee internazionali;
- b) delle risorse provenienti da progetti, studi, pubblicazioni, sondaggi, documentazioni, ricerche e quant'altro realizzato per conto degli aderenti e di terzi, istituzioni pubbliche od organismi privati;
- c) dei proventi ricavati da sottoscrizioni, contributi ordinari e straordinari, pubblici o privati, o da lasciti, donazioni, eredità, legati o atti di liberalità;
- d) della raccolta fondi, attraverso attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, nonché attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del principio di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le eventuali linee guida adottate dalle Autorità preposte;
- e) proventi da attività diverse di cui all'art 6 del codice del terzo settore.





Art.16 Bilancio

- 16.1 L'Associazione ha l'obbligo di redigere ed approvare annualmente il bilancio di esercizio. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a duecentoventimila euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio è accompagnato dalla relazione dell'Organo di Controllo.
- 16.2 Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.
- 16.3 Dal Bilancio dovranno risultare i beni, i contributi ed i lasciti eventualmente ricevuti dall'Associazione.
- 16.4 Il bilancio dell'Associazione, deve essere depositato presso il Registro unico Nazionale del Terzo Settore.
- 16.5 In caso di avanzo di gestione annua, le relative somme verranno reimpiegate dall'Associazione esclusivamente al fine di porre in essere attività, nonché perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed in ogni caso al fine di perseguire esclusivamente gli scopi statuari di cui all'art 2.
- 16.6 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associative, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- 16.7 In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o sul sito internet della

rete associativa cui aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti dagli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

6.8 In caso di ricavi rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 (uno) milione di euro, l'Associazione deve depositare presso il Registro Unico del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto Secondo le linee guida con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche Sociali e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'associazione, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

16.9 I singoli associati o gruppi di associati, non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale, né pretendere in caso di recesso quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Art.17 Scioglimento

17.1 L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.;

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

17.2 La Presidenza Nazionale, venuti a mancare i presupposti che hanno dato origine all'Associazione, può proporre il suo scioglimento.

17.3 Lo scioglimento dell'Associazione, così come la sua trasformazione, fusione o scissione, è pronunciato esclusivamente dal Congresso Nazionale in seduta straordinaria in cui occorre la presenza di almeno i $\frac{1}{4}$ degli associati con voto favorevole della maggioranza dei presenti.



17.4 In caso di scioglimento dell'Associazione, il Congresso Nazionale nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri. Comunque, qualsiasi sia la causa dello scioglimento, il patrimonio sarà devoluto, a fini di utilità sociale, secondo quanto previsto con le procedure e le modalità previste dal codice del terzo settore.

Art.18 Modifiche statutarie

18.1 Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Congresso con la maggioranza dei 2/3 dei votanti che rappresentino almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto.

18.2 Si conferiscono al Presidente, sentito il Consiglio Nazionale, tutti i poteri necessari ed opportuni, autorizzandolo ad adempiere ogni formalità presso i competenti Uffici ed Enti, anche ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore, ivi compreso quello di accettare ed introdurre, nelle assunte deliberazioni, le eventuali modificazioni, soppressioni o aggiunte che fossero richieste dalle competenti Autorità.

Art.19 Regolamenti

19.1 L'Associazione deve dotarsi di un Regolamento di attuazione dello Statuto e può deliberare regolamenti necessari allo svolgimento della vita associativa.

19.2 I regolamenti sono deliberati dal Consiglio Nazionale su proposta della Presidenza Nazionale.

19.3 Le modifiche al Regolamento attuativo dello Statuto vanno assunte dal Consiglio Nazionale con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti che rappresentino almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto.

19.4 Il Consiglio Nazionale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento.



Roberto Merli 27

Art.20 Incompatibilità

- 20.1 Per affermare l'assoluta autonomia dell'Associazione in tutte le sue articolazioni nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie dell'Associazione, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite le incompatibilità con le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di probiviro, di dirigenti responsabili (In quanto componenti dei Consigli) a qualsiasi livello e le ulteriori incompatibilità definite con apposito Regolamento attuativo.
- 20.2 Il Consiglio Nazionale, sentita la Presidenza Nazionale, è competente a concedere ai dirigenti l'autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione dell'Associazione, purché non in contrasto con gli interessi dell'associazione.
- 20.3 Le incompatibilità suddette sono applicabili anche a dipendenti e operatori che rappresentano l'Associazione nello svolgimento di funzioni politiche.
- 20.4 Nel caso si verificano le situazioni previste dal presente articolo e nel Regolamento i dirigenti e operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.
- 20.5 Sono incompatibili gli incarichi di Presidente Nazionale, e componente la Presidenza nazionale, con ogni altro incarico associativo di Presidenza o componente la presidenza a livello regionale/interregionale e territoriale.
- 20.6 I dirigenti dell'associazione eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.



Art.21 Disposizioni generali

21.1 Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono il Codice civile, il Codice del Terzo Settore e le disposizioni di legge vigenti in materia.

21.2 Le Associazioni Adiconsum regionali/Interregionali e territoriali dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Statuto e provvedere di conseguenza a conformare ad esse i propri Statuti.



Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso consentito